



Aggiornamento Misure Economiche

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N.23

10/04/2020

A cura della Dr.ssa Paola Memola

Oggi, concludiamo l'analisi del cosiddetto decreto "liquidità", che ha disposto misure di sostegno alla liquidità delle imprese.

In sintesi, la liquidità delle imprese viene:

- Tutelata tramite la sospensione dei versamenti tributari e contributivi;
- Rafforzata con nuovi potenziali flussi di liquidità grazie al sistema delle garanzie di Stato, in dettaglio:
 - ✓ si rafforza l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI a sostegno di PMI e Mid Cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), il Fondo è stato rifinanziato con 1,729 miliardi;
 - ✓ si prevede un nuovo intervento di garanzia di SACE a copertura dei finanziamenti bancari concessi alle grandi imprese e alle imprese piccole e medie che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia, sono previste garanzie per 200 miliardi di finanziamenti;
 - ✓ viene modificato il funzionamento dell'intervento di SACE per potenziare il sostegno pubblico all'esportazione delle imprese. L'intervento prevede fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.

Le misure in materia di garanzia sono state definite ai sensi del "Temporary Framework" della Commissione europea per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19", che contiene limiti sulla durata e l'ammontare dei finanziamenti garantibili, sulle coperture e sui premi delle garanzie. È in corso la notifica delle stesse misure alla Commissione; quest'ultima si è impegnata a rispondere con la massima tempestività in relazione alle nuove misure notificate dagli Stati membri e sta in effetti rispondendo nel giro di 48 ore.

Ieri abbiamo analizzato le misure di rafforzamento del Fondo di Garanzia per le PMI (art. 13) e le misure di sospensione dei versamenti tributari e contributivi (art. 18) oggi l'analisi avrà ad oggetto le misure con gli interventi a garanzia SACE.

Garanzia Sace a copertura di finanziamenti bancari (art. 1)

Fino al 31 dicembre 2020, SACE rilascia una garanzia alle seguenti imprese:

- con sede in Italia con destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani;
- imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all'epidemia di Covid-19;
- piccole e medie imprese che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.

Caratteristiche del finanziamento sottostante la garanzia:

- Per **finanziamenti di durata inferiore a 6 anni**, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi e destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;
- **l'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia per azienda** è determinato e non può essere maggiore tra i seguenti importi:
 - a) 25% del fatturato 2019 dell'impresa in Italia (bilancio approvato o dalla dichiarazione fiscale);
 - b) il doppio dei costi del personale 2019 sostenuti dall'impresa in Italia (bilancio approvato o dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio);

Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

- la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
 - a) **90%** dell'importo del finanziamento per imprese con **meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro**;
 - b) **80%** dell'importo del finanziamento per imprese con **valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia**;
 - c) **70%** per le imprese con valore del **fatturato superiore a 5 miliardi**.

Il costo complessivo dell'operazione per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia.

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti delle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base (1 punto base = 0,01%) durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base i successive anni;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base successive anni.

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Questa condizione deve essere attestata dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.

L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.

Per rendere effettiva l'operatività della misura è necessaria l'emanazione da parte del MEF, di concerto con MAECI e MISE, di un decreto di natura non regolamentare per la definizione di criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE e di un decreto di natura non regolamentare del MEF per disciplinare eventuali, ulteriori modalità attuative.

Resta comunque fermo che la misura va notificata alla Commissione europea.

***N.b.** In attesa dell'attivazione delle misure di SACE, Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione delle medie e grandi imprese (indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro) che dal 1 marzo 2019 al 1 marzo 2020 hanno avuto calo del fatturato del 10% possono richiedere finanziamenti di importo compreso tra 5 e 50 milioni di euro e durata fino a 18 mesi a tassi più contenuti rispetto alle normali condizioni di mercato, anche erogati in pool con una o più banche (in questo caso la quota di Cassa Depositi e Prestiti non potrà superare il 50% dell'importo totale). I finanziamenti potranno poi essere consolidati usando le misure previste nel DL Liquidità.*

Misure per il sostegno all'export e agli investimenti delle imprese (art. 2)

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il Decreto introduce, con l'articolo 2, alcune modifiche all'articolo 6 del DL n. 269/2003 che disciplina il funzionamento dell'intervento di SACE. Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo

modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export. L'obiettivo annunciato dal Governo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale, che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.